

280

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 28. gembre 1864.
dal Ministro Dell' Istruzione Pubb.*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Signori!

Quel
Mentre le angustie del pubblico erario ed il principio di una più equa distribuzione di aggravii fra i contribuenti mi hanno consigliato a presentare una scherma di legge per l'aumento della tassa universitaria e per il purificamento delle tasse liceali e ginnasiali; sento il bisogno di sottoporre alla vostra considerazione un altro disegno che, qualora venisse approvato, varrebbe ad avvalorare il corso degli studi universitari ai giovani meno facoltosi e più favoriti d'ingegno; ed al tempo stesso sovverrebbe in qualche guisa alla decadente fortuna degli studi filologici in Italia.

Il modo onde io stesso si possa raggiungere questo desiderabilissimo intendimento sto riposto nell'istituzione d'un concorso fra giovani di tutte le province italiane che, avendo conseguita la licenza liceale con quattro quinti dei voti, vogliono addirsi agli studi universitari. Una tale istituzione mi sembra la più atta ad eccitare gli alunni e i professori delle scuole liceali delle varie parti d'Italia ad una comune gara di onore, per la quale gli studi si risveglieranno nelle nostre scuole più operosi e più fecondi.

Tale istituzione non è ancora in Italia. La fondazione del Collegio Carlo Alberto per le vecchie province, l'altra non meno

provvida del Collegio Ghislieri di Pavia; i posti gratuiti presso la Scuola normale di Pisa, l'assegno a favore di giovani che vogliono perfezionarsi all'estero, ed altri minori fondi di sussidi annui a questa o a quella università della penisola partecipano della stessa natura. Ma, sia perchè alcune ditte istituzioni hanno un ideale tutto provinciale o regionale che va loro serbata, sia perchè altre vengono in aiuto di giovani in diverso periodo di studi, esse non si possono confondere con questa che ho l'onore di proporre.

Quello infatti che renderebbe nuova in Italia la istituzione che io vi propongo è, che essa ritrarrà dalle nuove condizioni della vita italiana un carattere, che le singole istituzioni esistenti in una o in altra provincia non potrebbero darle, se non trasformandole in carattere nazionale. Questo carattere, o Signori, io vorrei che la nuova istituzione significasse nel suo stesso nome; ed egli è per questa ragione che io l'ho designata col titolo di Concorso Nazionale.

Le condizioni dell'erario, troppo vive nella memoria della Camera, non mi permettono di largheggiare, come pure sarebbe mio caldo desiderio, nell'assegno dei fondi per questa nuova istituzione. No' primordî egli è inolta prudente l'andar misurato, affinché si abbia tempo ed agio di sperimentarne la utilità. Gioverà per altro l'iniziativa, tanto perchè la prova si faccia, quanto perchè l'esempio dato dal Governo possa valere di eccitamento alle province, ai comuni e ai privati; i quali volessero conorre con assegni o fondazioni speciali ad aumentare il numero

de' premi nell'arringo del Concorso Nazionale.

Non diminuo il numero di detti premi annui menera, pel numero de' concorsi che dovranno succedersi ogni anno e per la durata degli studi universitari, che è di sei anni per le scienze medico-chirurgiche e di quattro per le altre facoltà, all'assegno definitivo di 400. premi, e per conseguenza ad una spesa di 400. m. lire; ma spina sopra da inscrivere nel bilancio, la quale però non graverà intera che nel bilancio del 1840. e degli anni successivi (Veggasi la Tabella)

La ragione che mi ha consigliato a restringere a due il numero de' giovani, che in ogni anno potranno addirsi agli studi medico-chirurgici, e principalmente finanziaria, quel corso, essendo infatti il più lungo, se tutti o molti lo scegliessero, la spesa totale oltrepasserebbe le mie previsioni e le varierebbe di molto. Oltre a ciò ho stimato utile prescrivere una limitazione, dalla quale discenderà necessariamente un simultaneo incoraggiamento ai vari rami degli studi superiori.

Da ultimo l'obbligo fatto ai comuni con l'articolo 7.º pel caso degli studenti poveri mi si manifesta fornito per il fine generale del concorso, non meno che giusto verso l'erario. La sovvenzione del Municipio io la considero come uno stimolo maggiore all'amor proprio de' sudditi; quali avranno presenti nella gara, non solo la famiglia e gli amici, ma tutta la cittadinanza del paese unito contribuito a favorir loro la vittoria. Per quest'obbligo inoltre non si appressa all'erario di una spesa che, oltre a non potersi determinare per un numero indefinito di concorrenti

(N° 280)

sarebbe anche fatto a beneficio di giovani, i quali prima del concorso non hanno alcun titolo alla largizione governativa.

Signori: — Profondere nuova vita negli studi, ponendo innanzi alla mente de' giovani il pensiero di una gara nazionale tra coetanei di ogni provincia d' Italia ridotti a soleune sperimento nella sede istessa del Governo; dar modo onde i giovani istruiti ne' vari istituti del Regno si misurino nelle medesime discipline, sicché la vana tempa dello ingegno italiano venga al paragone nello stesso aringo; dare l' opportunità al Governo di conoscersi in modo non dubbio i frutti dell' operosità e della valentia degl' insegnanti ed il vario grado degli studi nelle varie provincie del Regno; infine, offrire il detto a giovani scarsamente favorggiati dalla fortuna: una ricchezza d' ingegno di emergere dalla loro povertà e di attendere fiduciosi nell' avvenire, agli studi superiori.

Queste sono le conseguenze non solo utili agli studi, ma all' affiatamento della gioventù d' Italia della legge di cui, con confidente speranza di assestamento, vi propongo l' approvazione.

Torino 20. novembre 1864.

Vareiz

N° 280.

Progetto di legge presentato dal Ministro dell' Istruzione pubblica (Miotto)

Istituzione d' un concorso nazionale e periodico di dieci premi biennali.

Stampa del 24. Novembre 1864.

100. copie di fine

1863-1864

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'istruzione pubblica

(NATOLI)

nella tornata del 28 novembre 1864.

Istituzione di un Concorso nazionale per studi universitari.

ii) **SIGNORI!** — Mentre le angustie del pubblico erario ed il principio d'una più equa distribuzione di aggravii fra i contribuenti mi hanno consigliato a presentare uno schema di legge per l'aumento delle tasse universitarie e per il parificamento delle tasse liceali e ginnasiali, sento il bisogno di sottoporre alla vostra considerazione un altro disegno che, qualora venisse approvato, varrebbe assai ad agevolare il corso degli studi universitari ai giovani meno facoltosi e più favoriti d'ingegno; e al tempo stesso soverrebbe, in qualche guisa, alla decadente fortuna degli studi filologici in Italia.

ii) Il modo onde io stimo si possa raggiungere questo desiderabilissimo intendimento, sta riposto nell'istituzione di un concorso fra giovani di tutte le provincie italiane che, avendo conseguita la licenza liceale con quattro quinti dei voti, vogliono addirsi agli studi universitari. Una tale istituzione mi sembra la più atta ad eccitare gli alunni e i professori delle scuole liceali delle varie parti d'Italia ad una comune gara di onore, per la quale gli studi si risveglieranno nelle nostre scuole più operosi e più fecondi.

Tale istituzione non è nuova in Italia. La fondazione del Collegio Carlo Alberto per le vecchie provincie, l'altra non meno profida del Collegio Ghislieri di Pavia, i posti gratuiti presso la scuola normale di Pisa, l'assegno a favore di giovani che vogliono perfezionarsi all'estero, ed altri minori fondi di sussidi annessi a questa o a quella Università della penisola, partecipano della stessa natura. Ma, sia perchè alcune di tali istituzioni hanno un'indole tutta provinciale o regionale, che va loro serbata, sia perchè altre vengono in aiuto di giovani in diverso periodo di studi, esse non si possono confondere con questa che ho l'onore di proporre.

uu /

Quello infatti che renderà nuova in Italia la istituzione che io vi propongo, è che essa ritrarrà dalle nuove condizioni della vita italiana un carattere che le singole istituzioni esistenti in una o in altra provincia non potrebbero darle, se non trasformandole; un carattere nazionale. ~~Questo~~ carattere, o signori, io vorrei che la nuova istituzione significasse col suo stesso nome; ed ~~per~~ è per questa ragione che l'ho designata col titolo di *Concorso nazionale*.

Si vuole //

+

Le condizioni dell'erario, troppo vive nella memoria della Camera, non mi permettono di largheggiare, come pure sarebbe mio caldo desiderio, nell'assegno dei fondi per questa nuova istituzione. Ne' primordi egli è inoltre prudente l'andar misurati, affinchè si abbia tempo ed agio di sperimentarne la utilità. Gioverà per altro iniziarla, tanto perchè la prova si faccia, quanto perchè l'esempio dato dal Governo possa valere di eccitamento alle provincie, ai Comuni e ai privati, i quali volessero concorrere con assegni o fondazioni speciali ad accrescere il numero de' premii nell'arringo del Concorso nazionale.

S

~~Nondimeno~~ il numero di dieci premii annui menterà, pel cumulo de' concorsi che dovranno succedersi ogni anno, e per la durata degli studi universitari, che è di sei anni per le scienze medico-chirurgiche e di quattro per le altre Facoltà, all'assegno definitivo di 44 premii, e per conseguenza ad una spesa di 44,000 lire; massima cifra da inscrivere nel bilancio, la quale però non graverà intera che ~~il~~ bilancio del 1870 e degli anni successivi (Veggasi la Tabella).

ii /

su //

La ragione che ~~mi~~ ha consigliato a restringere a due il numero dei giovani che in ogni anno potranno addirsi agli studi medico-chirurgici, è ~~principalmente~~ finanziaria. Quel corso essendo infatti il più lungo, se

7 /

tutti o molti lo scegliessero, la spesa totale oltrepasserebbe le mie previsioni, o le varierebbe di molto. Oltre a ciò ho stimato utile prescrivere una limitazione, dalla quale deriverà necessariamente un simultaneo incoraggiamento ai vari rami degli studi superiori.

Da ultimo l'obbligo fatto ai Comuni con l'articolo 7 pel caso degli studenti poveri, mi si manifesta provvido riguardo al fine generale del concorso, non meno che giusto verso l'erario. La sovvenzione del municipio io la considero come uno stimolo maggiore alla solerzia de' sussidiati, i quali avranno presenti nella gara, non solo la famiglia e gli amici, ma tutta la cittadinanza del paese nativo contribuente a favorir loro la vittoria. Per quest'obbligo inoltre non si aggraverebbe l'erario di una spesa che, oltre a non potersi determinare per un numero indefinito di concorrenti, sarebbe anche fatta a beneficio di giovani, i quali, prima del concorso, non hanno alcun titolo alla largizione governativa.

Signori, infondere nuova vita negli studi, ponendo innanzi alla mente de' giovani il pensiero d'una gara nazionale tra coetanei di ogni provincia d'Italia radunati a solenne sperimento nella capitale ~~del regno~~; dar modo onde i giovani educati ne' vari istituti del regno si misurino nelle medesime discipline, sicchè la varia tempra dell'ingegno italiano venga al paragone nello stesso arringo; dare l'opportunità al Governo di conoscere ~~in modo non dubbio~~ i frutti dell'operosità e della valentia degl'insegnanti, ed il vario grado degli studi nelle provincie del regno; infine offrire il destro a' giovani scarsamente favoreggiati dalla fortuna, ma ricchi d'ingegno, di ~~emergere~~ dalla loro povertà e di attendere con animo calmo agli studi superiori: queste sono le conseguenze non solo utili a promuovere la coltura generale, ma ad affratellare ~~anche~~ la gioventù studiosa d'Italia, della legge di cui, con confidente speranza d'assentimento, vi propongo l'approvazione.

i/

dello Stato



+ /



+ /

sottrarsi

+ /

9

ben

F

+ /

// eziandio



Progetto di Legge.

per l'istituzione di un concorso Nazionale e la fondazione
di dieci premi liceali.

Art. 1.

È istituito un Concorso Nazionale annuo per studi universitari. —

Ne potranno prendere parte tutti i giovani nativi del Regno, i quali nell'anno istesso in cui il concorso verrà aperto avranno conseguito la licenza liceale almeno con quattro quinti de' punti. —

Il concorso avrà luogo nella Capitale del Regno innanzi ad una Commissione eletta dal Ministero. —

Art. 2.

Dai tal concorso sono fondate dieci premi di annue L. 1000. ciascuno, ai quali avranno diritto quei dieci fra' concorrenti che la Commissione giudicatrice avrà ritenuti i più valorosi. —

Essi ne godranno per la durata di un corso accademico a loro scelta; ma non più di due potranno scegliere il corso di Medico-Chirurgico. —

Art. 3.º

La somma occorrente per detti premi sarà iscritta nel bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione; secondo la graduazione indicata nella tabella annessa al presente progetto.

Art. 4.º

Il giovane che avranno conseguito i premi dovranno dedicarsi quali *Studi universitari* intenzione di seguire e presso quale Università del Regno.

Sarà loro vietato di mutare da una facoltà ad un'altra o cambiare Università, sotto pena della perdita del premio.

Nel secondo caso però giustificandone le ragioni potranno ottenere il premio dal Ministero.

Art. 5.º

Si decadrà pure dal premio quando negli esami non si otterranno quattro quinti di punti, e quando si dimostri per inosservanza o cattiva condotta.

Art. 6.º

Il giovane premiati saranno dispensati dall'esame di ammissione, dal pagamento di tutte le tasse universitarie.

Il loro nomi saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale.

Art. 7.º

Sarà fatto obbligo ai Comuni, ai quali appartengono i giovani che saranno in grado di prender parte al concorso, e dei provinciali di ogni paese, di provvedere alle loro spese di viaggio e di permanenza nella capitale per la durata del concorso, qualunque sia il risultato ottenuto nella prova.

Art. 8.

I Consigli provinciali e comunali e i privati, che volessero concorrere con assegni o fondazioni ad aumentare il numero de' premi universitari nazionali potranno farlo, purchè si obbligino a provvedere per la durata di un corso accademico. —

Art. 9.

I termini e le forme del concorso ed i modi per mandare ad esecuzione la presente legge, saranno determinati da un regolamento da pubblicarsi per Decreto Reale. —

Summe da inserirsi sul bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione per dieci premi annui da assegnarsi in seguito del Concorso Nazionale. —

Sul Bilancio del 1865. — L. 10,000

" del 1866. — " 20,000

" del 1867. — " 30,000

" del 1868. — " 40,000

" del 1869 — " 42,000

" del 1870 e di tutti gli

anni successivi invariabilmente.

mente. — " 44,000

4
PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

È istituito un *Concorso nazionale* annuo per studi universitari.

Vi potranno prender parte tutti i giovani nativi del regno, i quali nell'anno istesso in cui il concorso verrà aperto avranno conseguito la licenza liceale almeno con quattro quinti dei punti.

Il concorso avrà luogo nella capitale ~~del regno~~ // innanzi ad una Commissione nominata dal ministro.

Art. 2.

Per tale concorso sono fondati dieci premii d'annue lire 1000 ciascuno, ai quali avranno diritto quei dieci fra i concorrenti che la Commissione giudicherà più valorosi.

Essi ne godranno per la durata di un corso accademico a loro scelta; ma non più di due potranno scegliere il corso medico-chirurgico.

Art. 3.

La somma occorrente per detti premii sarà iscritta nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione, secondo la gradazione indicata nella Tabella annessa a) presente progetto.

Art. 4.

I giovani che avranno conseguito i premii, dovranno dichiarare quali studi universitari intendono // seguire e presso quale Università del regno.

Sarà loro vietato di ~~partire~~ // da una Facoltà ad un'altra o // cambiare Università, sotto pena della perdita del premio.

Nel secondo caso però, giustificandone le ragioni, potranno ottenerne il permesso dal ministro.

alla

di

/ HX

i)
a)

legge //

+ // 2

pass //

Art. 5.

Si decade pure dal premio quando negli esami non si ottengano quattro quinti di punti, e quando si demeriti per indisciplinazione o cattiva condotta.

Art. 6.

I giovani premiati saranno dispensati dall'esame di ammissione, e dal pagamento ~~di tutte le~~ tasse universitarie.

Delle //

I loro nomi saranno pubblicati nel Giornale ufficiale.

Art. 7.

~~Verrà~~ fatto obbligo ai Comuni, ai quali appartengono i giovani che saranno in grado di prender parte al concorso, e che provassero d'esser poveri, di provvedere alle loro spese di viaggio e di permanenza nella capitale per la durata del concorso, qualunque sia il risultato della prova.

6

Art. 8.

I Consigli provinciali e comunali o i privati, che volessero concorrere con assegni o fondazioni ad accrescere il numero dei premi universitari/nazionali potranno farlo, purchè si obblighino a provvedere per la durata d'un corso accademico.

+ / 2

Art. 9.

I termini e le forme del concorso, ed i modi per mandare ad esecuzione la presente legge, saranno determinati da un regolamento da pubblicarsi per decreto reale.

Somme da iscriversi sul bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per dieci premi annui da assegnarsi in seguito del Concorso nazionale:

Sul bilancio del 1865	L. 10,000
Sul bilancio del 1866	» 20,000
Sul bilancio del 1867	» 30,000
Sul bilancio del 1868	» 40,000
Sul bilancio del 1869	» 42,000
Sul bilancio del 1870 e di tutti gli anni successivi (variabilmente)	» 44,000

Degli //

14

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato
per la Pubblica Istruzione,


Abbiamo Decretato e decretiamo:

Art. Unico.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione è
autorizzato a presentare al Parlamento Nazionale un Progetto di Legge
concernente l'istituzione di un concorso nazionale la pubblicazione di dieci premi biennali,
ed a sottoporre la discussione.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del
presente Decreto.

Dato a Torino, addì venti Novembre 1864.


Vittorio

Progetto
per un concorso nazionale

Già presentato alla Camera de' Deputati
Da stamparsi per la prima volta

N. 288.